Mimesis Edizioni
Cartografie sociali
www.mimesisedizioni.it

XX,00 euro

ISSN 2499-7641

CARTOGRAFIE SOCIALI
RIVISTA DI SOCIOLOGIA E SCIENZE UMANE
ANNO X, N. 20, 2025
MIMESIS

CARTOGRAFIE SOCIALI

RIVISTA DI SOCIOLOGIA E SCIENZE UMANE ANNO X, N. 20, 2025

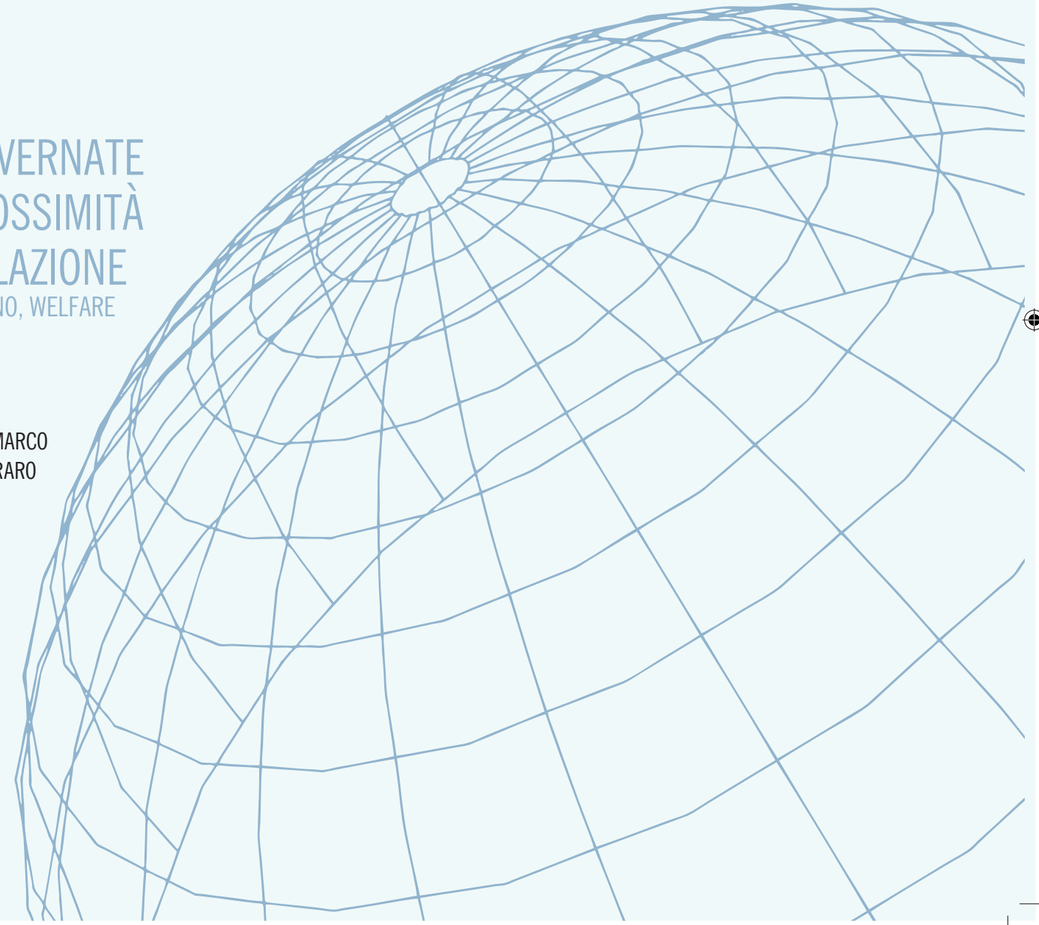

VITE GOVERNATE TRA PROSSIMITÀ E REGOLAZIONE

SPAZIO URBANO, WELFARE STATE E DATI

A CURA DI
GIANCARLO DE MARCO
E STEFANIA FERRARO

MIMESIS

CARTOGRAFIE SOCIALI
Rivista di sociologia e scienze umane
Anno X, n. 20, 2025

Direzione scientifica
Lucio d'Alessandro e Antonello Petrillo

Direttore responsabile
Arturo Lando

Redazione
Elena Cennini, Anna D'Ascenzio, Fabrizio Greco

Staff di supporto alla Redazione
Giuseppina Della Sala, Federica Graziano, Luca Manunza, Andrea Postiglione

Staff di supporto alla Redazione per le attività di internazionalizzazione
Lucio Castracani, Laura Giovinazzi

Coordinamento redazionale
Stefania Ferraro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli)

Comitato di redazione
Manuel Anselmi (Unitelma Sapienza), Marco Armiero (KTH Royal Institute of Technology, Stockholm),Tugba Basaran (Kent University), Davide Caselli (Università Milano-Bicocca), Valentina Castellini (Università di Toronto), Alberto De Nicola (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Nick Dines (Robert Schuman Centre – European University Institute), Stefania Ferraro (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Marcello Maneri (Università di Milano Bicocca), Alessandro Mazzola (University of Liège), Michelangelo Pascali (Università degli Studi Federico II – Napoli), Domenico Perrotta (Università di Bergamo),Valeria Piro (Università degli Studi di Milano), Ciro Pizzo (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Pietro Saitta (Università di Messina), Luigi Sica (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa – Napoli), Anna Simone (Università Roma Tre)

Comitato scientifico
Maurizio Bergamaschi (Alma Mater Studiorum Università di Bologna), Emiliano Bevilacqua (Università del Salento), Fabienne Brion (Université Catholique de Louvain-la-Neuve), Sandro Busso (Università degli Studi di Torino), Alessandro Dal Lago (già professore presso Università di Genova), Davide De Sanctis (Università degli Studi Federico II – Napoli), Vincent Dubois (Université de Strasbourg), Didier Fassin (Institute for Advanced Study School of Social Science, Princeton), Domenico Fruncillo (Università degli Studi di Salerno), Fernando Gil Villa (Universidad de Salamanca), Akhil Gupta (University of California), Michalis Lianos (Université de Rouen), Marco Martiniello (University of Liège), Giulio Moini (Sapienza Università di Roma), Carlotta Mozzana (Università Milano-Bicocca), Laurent Mucchielli (CNRS – Centre national de la recherche scientifique), Fabio Quassoli (Università di Milano Bicocca), Salvatore Palidda (già professore presso Università di Genova), Michel Peraldi (CADIS – Centre d'analyse et d'intervention sociologiques), Andrea Rea (Université libre de Bruxelles), Giuseppe Ricotta (Sapienza Università di Roma), Francesca Vianello (Università degli Studi di Padova)

"Cartografie sociali" is a peer reviewed journal

VITE GOVERNATE TRA PROSSIMITÀ E REGOLAZIONE

Spazio urbano, welfare state e dati

A cura di
Giancarlo De Marco e Stefania Ferraro

MIMESIS

SUOR ORSOLA
UNIVERSITY PRESS

Pubblicazione semestrale: abbonamento annuale (due numeri): € 45,00

Per gli ordini e gli abbonamenti rivolgersi a:
ordini@mimesisedizioni.it
L'acquisto avviene per bonifico intestato a:
MIM Edizioni Srl, Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 – Sesto San Giovanni (MI)
Unicredit Banca – Milano
IBAN: IT 59 B 02008 01634 000101289368
BIC/SWIFT: UNCRITM1234

Cartografie sociali è una rivista promossa da URiT, Unità di Ricerca sulle Topografie sociali.

Direzione e Redazione della rivista hanno sede
presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa
Via Suor Orsola 10 – 80132 Napoli (Italy)
www.unisob.na.it
cartografiesociali@unisob.na.it
cartografiesociali.rivista@gmail.com

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
SUOR ORSOLA
BENINCASA
FACOLTÀ DI
SCIENZE
DELLA FORMAZIONE



MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Isbn (Print): 9791222329703
Isbn (Online): 9791222330389
Issn: 2499-7641

This is an open access journal distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY-4.0).

© 2025 – MIM EDIZIONI SRL
Piazza Don Enrico Mapelli, 75
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 21100089

Registrazione Tribunale di Napoli n. 37 del 5 luglio 2012

INDICE

Editoriale. microfisica delle comunità: tensioni neoliberali nei processi di controllo e datificazione
di Giancarlo De Marco, Stefania Ferraro 9

MAPPE

Beyond emergency: caivano and the geometries of power amid a crisis-ridden welfare state and the rise of penal governance
di Roberta Basile, Stefania Ferraro 21

Governare la vita attraverso i dati
Per una genealogia della razionalità algoritmica
di Sandro Luce 49

Repressione nel mondo ultrà: la tensione dialettica tra stadio, città e saperi di polizia
di Giancarlo De Marco 67

Consommer l'archétype
Réflexions critiques entre stéréotypes et constructions sociales
di Antonella Emina, Anna D'Ascenzio 93

ROTTE

Una avanguardia culturale?
Realismo capitalista e accelerazionismo di sinistra: concetti chiave e immaginazione sociologica
di Luca Martignani, Davide Dibitonto 111

Dal volontariato al lavoro sociale qualificato: la pandemia da HIV/AIDS come cantiere di professionalizzazione delle associazioni LGBTQIA+ in Italia
di Giusy Paragliola 131

La piattaforma cambia l'arena?
Un'analisi dello spazio partecipativo del forum nazionale per lo sviluppo sostenibile in partecipa
di Tiziana Nupieri 149

I governi della nuova povertà in Europa: sociogenesi comparate
di Federica Graziano 169

RILIEVI

La giustizia riparativa nei reati di genere contro le donne e nella violenza domestica
di Marialaura Cunzio 191

Il terzo settore in presenza di bisogni complessi: criticità dell'esternalizzazione dei servizi a Napoli
di Lucia Cozzolino 209

Modello Toyota e industria 4.0: continuità e punti di rottura
di Barbara Ambrogio 219

Tecnologie dirompenti nei distretti tessili industriali
Un'indagine euristica tra Biella e Reutlingen
di Giancarlo De Marco 229

WUNDERKAMMER

Democrazia più diseguale con l'astensionismo di chi non vuole e chi non può
di Roberto De Luca 259

Dal territorio come spazio al territorio come azione: conflitti e soggettività nel Salento
di Claudia Sabella 263

La scuola delle donne: tra decostruzione, negoziazione e ricostruzione dal basso di linguaggi, teoria e praxis
di Annalaura Ferrara 267

TRAVELOGUES

Social topographies: a reportage from Caivano
di Roberta Basile, Stefania Ferraro 271

Foto-shop
L'evoluzione normativa per la tutela dai Deepfakes al Decreto Caivano e alla Legge 132/2025
di Clara Niola 305

Marialaura Cunzio

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA NEI REATI DI GENERE CONTRO LE DONNE E NELLA VIOLENZA DOMESTICA

Abstract:
This article addresses the issue of violence against women, particularly intimate partner violence, in relation to restorative justice and the retributive penal system, exploring the strengths and limitations of both paradigms in managing the phenomenon.

Keywords:
Violence Against Women; Intimate Partner Violence; Restorative Justice; Feminism.

1. *Cenni introduttivi sulla giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne*

Durante un discorso pronunciato l'8 settembre 2025 al *Museum of the Bible*, il Presidente degli Stati Uniti d'America ha affermato che la violenza domestica, definita uno scontro, un litigio tra marito e moglie, non dovrebbe essere considerata un crimine[1].

Queste le dichiarazioni dell'uomo che guida un Paese in cui il 41% delle donne e il 26% degli uomini, secondo i dati forniti dal *Centers for Disease Control and Prevention* (Cdc), denuncia di esserne state vittima[2].

Le parole di Trump fotografano i "tempi moderni"[3], lacerati da una profonda conflittualità sociale e ambiguità, in cui alcuni comportamenti vengono stigmatizzati e puniti sempre più severamente anche se il consenso intorno

1 Grassia L., *Trump choc: "La violenza domestica è un reato poco grave"*, https://www.lastampa.it/esteri/2025/09/09/news/trump_violenza_domestica_reato_poco_grave-15301482/amp/.

2 Dati tratti da: https://demografica.adnkronos.com/popolazione/trump-violenza-domestica-polemiche-dichiarazioni-usa-2025/

3 In riferimento al celebre film diretto da Charlie Chaplin del 1936.

alla loro indesiderabilità e natura criminale appare disomogeneo e sfumato. Questo articolo intende indagare la relazione tra la violenza contro le donne, la violenza domestica e la giustizia riparativa (di seguito anche Gr) attraverso una ricognizione, del tutto inesaustiva, della letteratura, anche internazionale, sul tema e su alcune pratiche riparative. Si tratta di un'analisi di revisione, nel senso di "revisione di studi", condotti in tempi e luoghi diversi e con metodologie comparabili" (Iudici *et al.* 2020, p. 2). Occorre precisare che nel prosieguo le espressioni "violenza nei confronti delle donne" e "violenza domestica" ricorreranno in diversi punti e potranno apparire sovrapponibili (De Vido 2023, p. 4). Se questo *modus operandi* è funzionale al discorso generale che si intende portare avanti, va precisato che tra i due fenomeni vi sono differenze che richiedono delle precisazioni.

Nella Convenzione di Istanbul, art. 3, la violenza contro le donne[4], costituisce una violazione dei diritti umani e comprende tutti gli atti violenti fondati sul genere che provocano o possono provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. La violenza domestica, invece, indica tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima[5].

Con l'espressione "violenza contro le donne basata sul genere", infine, si definisce qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato[6].

Il genere quindi non attiene alla biologia ma all'interiorizzazione, anche mediante la socializzazione, di una serie di *bias*, disposizioni e ruoli che ven-

4 Nel tentativo di rintracciare i precedenti riferimenti della Convenzione, citiamo, la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 48/104 del dicembre 1993, in cui la "violenza contro le donne" viene definita come «ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata» (art. 1). La Direttiva 2012/29/UE contenente "Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato", del 25 ottobre 2012, precisa che «per violenza di genere s'intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere» (punto 17).

5 Art.3 (a) e (b), Convenzione di Istanbul.

6 Art. 3 (d), Convenzione di Istanbul.

gono considerati socialmente maschili o femminili. «Una violenza che viene definita "di genere" proprio per sottolinearne la natura strutturale, in quanto riflesso e conseguenza di quella asimmetria di potere e di status che contraddistingue il rapporto tra uomini e donne» (Pecorella 2019).

Storicamente la violenza di genere ha riguardato e riguarda in misura maggiore le donne ma questo rischia di oscurare la presenza, non trascurabile, di maschi, di persone transgender e non binarie tra le vittime.

In relazione alle suddette forme di violenza, l'intervento penale appare lo strumento di elezione. In particolare la logica retributiva tradizionale continua a caratterizzare le più e meno recenti disposizioni normative, tutte fondate su un'esondazione dell'area di competenza del penale e un inasprimento generale delle pene (Pascali 2015).

> In alcuni casi le aspettative di pena di cui le vittime (e la società civile aggiungeremo) si fanno portatrici spingono verso la creazione di nuove fattispecie incriminatrici vittimologicamente orientate. In altri casi vi è invece una ridefinizione a posteriori, in senso dissonante rispetto alle scelte originariamente espresse dal Legislatore, dell'ambito applicativo di fattispecie incriminatrici già esistenti (Bernasconi 2021, p. 213).

Paola Di Nicola Travaglini (2022), magistrato e consulente della Commissione sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere del Senato, discutendo una sentenza della sezione specializzata in violenza di genere del Tribunale di Roma, riflette sulle criticità e le ambiguità che connotano il sistema penale rispetto alla gestione della violenza domestica. Il Tribunale, nell'ottobre 2021, condannò un uomo che, ubriaco, alla presenza della figlia di 14 anni, aveva immobilizzato e poi accoltellato con due fendenti alla schiena, la moglie che era poi riuscita a salvarsi.

La persona offesa aveva denunciato di essere stata vittima, negli anni, di reiterati maltrattamenti, come la costrizione a vivere una vita ritirata senza possibilità di lavorare, senza rinnovo del permesso di soggiorno, e di aver già rimesso una precedente querela per lesioni perché priva di un'alternativa abitativa (*Ibidem*). L'imputato, alla fine, venne condannato per lesioni aggravate e assolto dal delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, «ritenuto insussistente per assenza dell'abitualità delle vessazioni e perché esse erano avvenute soltanto quando l'uomo si ubriacava o era stressato per la perdita del lavoro oppure "per la gelosia innescata dal sospetto di una relazione" extraconiugale» (*Ibidem*).

Le motivazioni della sentenza rappresentano secondo la Travaglini un'occasione preziosa per riflettere sulla interpretazione dei reati di violenza di domestica. Secondo la giurista «la gran parte dei provvedimenti giudiziari

non contestualizzano il delitto in un ambito più ampio e non valorizzano, ma all'opposto ridimensionano o omettono, le violenze che lo precedono» che vengono descritte tramite "un linguaggio emozionale", che assolve gli autori e sottopone le vittime alla nota vittimizzazione secondaria (*Ibidem*).

Dalla lettura della sentenza e dalla preoccupazione espressa anche dal Parlamento Europeo emerge – secondo la studiosa – «una notevole resistenza a riconoscere la violenza domestica, anche a causa di pregiudizi di genere e radicati stereotipi sui ruoli spettanti a uomini e donne, specie in ambito familiare, che inevitabilmente entrano nel processo e poi nelle decisioni» (*Ibidem*).

Il sistema penale, sebbene quindi non del tutto idoneo a tutelare le vittime di queste dinamiche violente, viene invocato come lo strumento che risponde al bisogno di pena espresso da più parti e viene giudicato alleato indispensabile per risanare la ferita che il crimine ha inferto all'equilibrio della comunità. «Da un punto di vista "interno", […] il bisogno di pena riflette la fiducia che la comunità ripone nelle norme penali come strumenti essenziali per la protezione dalla violenza, capace di minare le condizioni essenziali di vita associata e la coesione sociale» (Mannozzi 2023, p. 99). In realtà la fiducia e la sfiducia verso il "penale" oscillano in risposta a una serie eterogenea di fattori economico-sociali, culturali e di condizionamenti mediatici (*Ibidem*).

La letteratura, anche internazionale, testimonia che nella maggior parte dei casi le aspettative di giustizia delle vittime sono personali e difficilmente predeterminabili. Holder, definisce la giustizia come «un'"esperienza vibrante" e sostiene che le concezioni di giustizia dei sopravvissuti sono "stratificate, sfumate e contingenti"» (McGlynn 2022).

Nella ricerca qualitativa di Oona Brooks-Hay, condotta su ventiquattro donne residenti in Scozia, che avevano denunciano la violenza sessuale alla polizia, emerge che alcune avevano cercato una punizione convenzionale. Tuttavia, la maggior parte delle altre sopravvissute, si era rivolta al sistema di giustizia penale per la riabilitazione, la prevenzione di danni futuri e un senso di responsabilità nei confronti della comunità (*Ibidem*).

Alcune vittime quindi invocano la punizione in funzione di una piena protezione affinché il fatto non possa ripetersi in futuro e per vedersi riconosciuto il danno subito.

Per molte donne sopravvissute alla violenza, la giustizia penale resta comunque l'unica strategia praticabile. La ricerca di Robyn, per esempio, dimostra che molte donne pensavano alla giustizia penale, basandosi su idee di rieducazione, riabilitazione, deterrenza e prevenzione e non di criminalizzazione e punizione (McGlynn 2022).

Una ricerca dell'organizzazione Imkaan, che lavora con donne nere e appartenenti a minoranze che subiscono abusi nel Regno Unito, ha rilevato che al-

cune sopravvissute desiderano «"accedere alla giustizia" attraverso il sistema giudiziario penale e che questo è un "obiettivo importante per molte sopravvissute"» (Thiara, Roy 2020, p. 6).

«Nel complesso – sostiene McGlynn (2022) – dobbiamo riconoscere la totalità degli interessi e delle prospettive dei sopravvissuti sulla giustizia, e dobbiamo accettare che alcuni di questi interessi in materia di giustizia includano la giustizia penale».

All'orizzonte tuttavia si profilano delle opzioni complementari, come quelle introdotte dal d.lgs n. 150 del 2022[7]. Valentina Bonini riferisce che nel 2024, a distanza di due anni dalla emanazione del suddetto, alcuni servizi riparativi milanesi di lunga esperienza avevano ricevuto, da parte dell'autorità giudiziaria, richieste di trattare con gli strumenti riparativi anche vicende riconducibili alla violenza nelle relazioni strette e contro le donne (Bonini *et al*. 2024, p. 2).

La c.d. riforma Cartabia apre dunque a percorsi di giustizia riparativa anche per vicende che appartengono all'area della violenza nelle relazioni e della violenza di genere contro le donne. Nella Risoluzione (12/2002) delle Nazioni Unite si definisce giustizia riparativa «ogni procedimento nel quale la vittima e il reo e, se opportuno, ogni altro individuo o membro della comunità leso da un reato, partecipano insieme attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con l'illecito penale, generalmente con l'aiuto di un facilitatore» (Lorenzetti, Ribon 2017, p. 3). Nell'*Handbook on Restorative Justice Programmes* si legge che «occorre considerare che l'uso della giustizia riparativa per certi tipi di offese è più difficile che in altre. L'uso della giustizia riparativa nei casi di violenza domestica e aggressioni sessuali, per esempio, è molto controverso. […] Certe organizzazioni femministe hanno rilevato come un approccio riparativo possa ri-vittimizzare una donna e non condannare adeguatamente il comportamento maschile»[8].

Il G.R.E.V.I.O., gruppo di esperti indipendenti del Consiglio d'Europa che monitora l'applicazione della Convenzione di Istanbul, ha prodotto numerosi Report nazionali, nei quali ha dichiarato dubbi e richiesto cautele aggiuntive rispetto alle soluzioni riparative nei casi di violenza domestica e violenza contro

7 Sono trascorsi alcuni anni dalla riforma ma lo stato dell'arte della Gr in Italia è ancora estremamente disomogeneo e riflette la consueta disparità economica tra territori in cui vi sono le risorse per fare investimenti e rendere operativi i Centri di giustizia riparativa di riferimento e altri in cui ciò non avviene. In diversi territori i suddetti centri per la Gr non sono ancora operativi, quelli già esistenti non possono rispettare il sistema introdotto dalla nuova normativa e i mediatori che vi operano non hanno la qualifica di mediatori esperti. In sintesi, l'attuazione della riforma procede a macchia di leopardo e il diritto a ricorrere alla Gr non è garantito ancora a tutti.

8 https://share.google/IjiK2bg5A9XixCMXe

le donne. Nella legge di ratifica italiana della Convenzione (n. 77 del 27 giugno 2013), in un primo momento, le disposizioni contenute all'art. 48 erano state rese nei termini di un divieto assoluto e generalizzato all'utilizzo della giustizia riparativa nei casi di violenza di genere (Lorenzetti, Ribon 2017). Alla fine del 2017, è stata disposta la rettifica del testo che ora vieta soltanto il ricorso obbligatorio a procedimenti di soluzione alternativa delle controversie, incluse la mediazione e la conciliazione.

In una sentenza del 2023, in cui il Tribunale di Genova[9] rigettava una richiesta di accesso a un programma di giustizia riparativa, emergevano tutte le riserve che una parte del sistema penale esprimeva e che non riguardavano solo l'emanazione, ancora parziale, delle disposizioni attuative. Entrando nel merito dell'opportunità e dell'utilità del percorso, il Giudice esprimeva le sue perplessità in relazione al pericolo per l'interessato e per l'accertamento del fatto, precisando che, per accogliere l'istanza, «avrebbe dovuto trattarsi di fatto avvenuto nel passato e quindi già acclarato, le prove del quale non fossero inquinabili, che la vittima accettasse liberamente il procedimento senza poter essere "influenzata" da nuove intromissioni indebite da parte del presunto autore di reato»[10].

E proseguiva dichiarando che «da questa elencazione, emergeva quanto fosse difficile ammettere un programma di giustizia riparativa in corso di un processo (ancor più di un procedimento) quando l'imputato o (l'indagato) contestasse la fondatezza dell'accusa»[11].

Appare chiaro che chi scrive non esita a mettere in evidenza le difficoltà che possono presentarsi nell'applicazione del d. lgs. N. 150/2022 che, com'è noto, all'art. 44 comma 2, stabilisce che si possa accedere ai programmi riparativi in ogni stato e grado del procedimento penale. In paesi vicini, come la Francia, nella legge n. 896 del 15 agosto 2014, la cosiddetta *Loi Toubira*, che dà attuazione alla direttiva 2012/29 UE sulla protezione e assistenza delle vittime di reato, è stato inserito nelle disposizioni preliminari al codice di procedura penale, il nuovo articolo 10-1, sulla giustizia riparativa. Tale disposizione garantisce alla vittima e all'autore del reato, che si sia riconosciuto responsabile del medesimo, la possibilità di essere inviato a una misura di giustizia riparativa, e, solo in questo caso, in tutti i procedimenti penali e in ogni stato e grado del procedimento, anche nella fase dell'esecuzione della pena (Di Paolo 2023).

«La via della mediazione – riprende il Giudice – è ancor più ardua allorché sia proposta per reati commessi con violenza alla persona o da "codice rosso" […]. Senza volersi addentrare sul concetto di "vittimizzazione secondaria",

9 Trib. Genova, ord. 21 novembre 2023, Pres. Cascini, est. Crucioli.
10 *Ibidem*.
11 *Ibidem.*

pare davvero che il Legislatore abbia previsto un istituto del tutto disfunzionale alla tutela delle vittime dei reati a sfondo sessuale o di genere»[12].

L'ammissione alla giustizia riparativa nella fase di accertamento e individuazione della responsabilità, nei casi di violenza maschile sulle donne, «rischia di essere controproducente, pericolosa e anche di violare la Convenzione di Istanbul», sostiene Elena Biaggioni (*et al.* 2024, p. 25), confermando le remore del Giudice genovese.

Nel primo *baseline report* sull'Italia redatto dal GREVIO, si legge: «[S]ebbene una risposta in termini di giustizia penale non sia l'unica da ricercare nei casi di violenza contro le donne […] è importante garantire la responsabilità per i reati, al fine di creare fiducia nel sistema e mandare il messaggio che la violenza contro le donne non è accettabile» (*Ivi*, p. 24). Bisogna anche riconoscere, tuttavia, che esistono vittime che preferiscono consapevolmente scegliere di «incontrare l'autore del reato e che prediligo(no) una risposta diversa da quella punitiva, come il riconoscimento dell'offesa subita previo racconto della propria sofferenza, a maggior ragione se essa non si pone come del tutto alternativa a quella tradizionale» (Mattevi 2024, p. 15).

Le vittime dovrebbero essere in primo luogo ascoltate per comprenderne i bisogni e costruire dei percorsi più personalizzati e aderenti alle loro aspettative e alle conseguenze che l'esperienza di vittimizzazione ha determinato.

Nell'ambito della violenza contro le donne, emerge quindi che i casi più complessi per la Gr sono proprio quelli della violenza domestica o *intimate partner violence*, prima della querela e anche dopo, soprattutto nei casi di perdurare della convivenza, in cui la vittima rischia di entrare nel programma in uno stato di subordinazione, in una dimensione fortemente asimmetrica e con un partner insincero e interessato.

Il Giudice del Tribunale genovese continua, rammentando al difensore che l'imputato, in nessuna sede o momento precedente all'istanza, aveva espresso il desiderio di rimediare al danno arrecato alla persona offesa e che «ogni istituto, modulato sulla resipiscenza e la mediazione con la persona offesa, che preveda esiti favorevoli per l'imputato, deve basarsi non sull'egoistica finalità di ottenere benefici processuali ma sulla reale consapevolezza di rapportarsi con l'agito delinquenziale»[13], collegando il suo monito a quanto previsto all'Art. 58 del d.lgs. n. 150, che, al comma 1, dispone che «L'autorità giudiziaria, per le determinazioni di competenza, valuta lo svolgimento del programma e, anche ai fini di cui all'articolo 133 del codice penale, l'eventuale esito riparativo»[14].

12 *Ibidem.*
13 *Ibidem.*
14 *Ibidem*.

In conclusione, l'adozione di una disciplina organica della giustizia riparativa, come è avvenuto in Francia, in Italia e in molti altri Paesi del mondo, è una condizione necessaria, ma non sufficiente per la piena operatività della *restorative justice* (Di Paolo 2023).

Alle evidenti resistenze interne al sistema penale ed espresse, come sopra, dai suoi "attori" (magistrati, avvocati, forze dell'ordine), agli ostacoli di natura economico-finanziaria, alle osservazioni mosse dalla comunità scientifica soprattutto in relazione ai casi di violenza contro soggetti vulnerabili, va aggiunto senza dubbio lo scetticismo delle vittime, la loro difficoltà a rendersi disponibili a un incontro con l'autore del reato e, non meno problematico, quello della comunità. Emblematica in questa direzione la posizione di Gino Cecchettin, padre di Giulia uccisa da Filippo Turetta, che, pur essendosi sempre distinto, e anche esposto alla gogna mediatica, per aver espresso parole di profondo equilibrio, scevre da ogni istinto vendicativo, ha rispedito, almeno per il momento, al mittente la richiesta dell'omicida di sua figlia di partecipare a un percorso di giustizia riparativa, dichiarando che «da un lato sarebbe troppo tardi, in riferimento alla fase processuale, e dall'altro, troppo presto, necessitando l'accoglimento della richiesta, di un orizzonte (di elaborazione del lutto) di più lungo termine» (Castagliuolo 2025). «Similarly, negative attitudes of community members might preclude community participation» (Weimann-Saks, Peleg-Koriat, Halperin 2022, p. 171). Per esempio, alcuni studi hanno dimostrato che persone con un più elevato capitale sociale generalmente sono favorevoli alla Gr, a differenza di quelle più tradizionaliste e con un'ideologia più conservatrice che sono più inclini a supportare la giustizia penale classica enfatizzando la responsabilità individuale e la retribuzione.

La giustizia riparativa richiede, dunque, non soltanto una riforma legislativa e un investimento economico, ma un cambio di paradigma rispetto a quello retributivo che coinvolga gli operatori della giustizia, ma anche l'opinione pubblica e tutti i soggetti, pubblici e privati, che interagiscono, a qualsiasi titolo, con le vittime o gli autori dei reati.

2. *Femminismo e giustizia riparativa*

La letteratura scientifica, e quella femminista in particolare, hanno messo in evidenza, già da tempo, la difficoltà del sistema penale di gestire i fenomeni di violenza in una maniera funzionale ai bisogni dei diversi attori coinvolti.

In particolare, il sistema non appaga le vittime, non tutela i loro interessi e non permette uno spazio di emersione della sofferenza patita; non produce una comprensione da parte dell'autore circa la gravità del danno inflitto né lo

predispone a un duraturo e consapevole riadattamento della sua traiettoria personale e sociale e non coinvolge minimamente la comunità che manifesta, nel migliore dei casi, solo un atteggiamento giudicante e censorio verso individui e situazioni che, in realtà, contribuisce a nutrire e ad armare attraverso messaggi di odio e discriminazione:

> Additionally, numerous studies illustrate that in some cases policies that encourage incarceration do not adequately address the needs of offenders, victims, and their communities, failing to provide significant deterrence or rehabilitation (Weimann-Saksa *et al.* 2022, p. 169).

Tuttavia anche nei confronti della Gr molte studiose e attiviste femministe esprimono perplessità soprattutto in riferimento a tre aspetti che emergeranno anche nel prosieguo: la sicurezza delle vittime, la privatizzazione della condotta violenta e, non ultimo, il rischio di minimizzazione della responsabilità (Goodmark 2018, p. 372). Le donne potrebbero provare disagio nel rifiutare e quindi sentirsi forzate ad accettare le richieste dei loro partner o delle comunità a partecipare a processi riparativi, per questa via, potrebbero stipulare accordi indesiderati o imprudenti. La partecipazione agli incontri riparativi, che tra l'altro non è né obbligatoria né scontata, potrebbe rivelarsi pericolosa, consentendo, a coloro che hanno causato il danno, di riavvicinarsi alle loro vittime. La probabilità di un processo riparativo insicuro e inefficace aumenterebbe quando il facilitatore/mediatore non abbia una formazione solida e una reale capacità di comprensione delle dinamiche della violenza di genere (*Ivi*, p. 373).

Julie Stubbs, dell'*Institute of Criminology* della *University of Sydney*, si è occupata a lungo della questione della giustizia riparativa nei reati di violenza di genere, riconoscendo che il suo uso è estremamente controverso (Stubbs 2009, p. 1). Ha sostenuto che sebbene le vittime dei crimini ricavino dalla giustizia riparativa diversi benefici di ordine simbolico, materiale, terapeutico e morale (Stubbs 2007), la diversità, sia nelle pratiche che nelle diverse giurisdizioni (per esempio proprio in Australia), che viene celebrata da alcuni sostenitori che enfatizzano a tutti i costi i valori riparatori, non tiene conto che i dettagli specifici di determinati schemi sono determinanti al fine di valutare i meriti e la sicurezza della RJ (*restorative justice*) per le vittime, i trasgressori e la comunità (Stubbs 2009, p. 2).

«Few studies have specifically examined gender relations within RJ» (Stubbs 2009, p. 4). Questi ultimi sono quantitativamente molto aumentati[15],

15 «Restorative justice (RJ) has rapidly risen in popularity. This growth is evident in two ways. The first is an increase in the literature on RJ. According to Karp and Frank (2016, p. 56), the number of peer-reviewed journal articles on RJ "incre-

tuttavia, la studiosa già nel 2009 elencava tutti i punti a favore e a sfavore del ricorso alla giustizia riparativa in questo tipo di reati, sottolineando in particolare la questione della specificità e unicità dell'esperienza di vittimizzazione, dalla quale appariva difficile ricavare osservazioni, traiettorie e modelli validi per tutti. Gli studiosi hanno iniziato a riflettere sulla possibilità di funzionamento della Gr differenziando le tipologie di reati e osservando che potrebbe funzionare in alcuni casi, come quello del *date rape*[16], mentre resterebbe difficilmente praticabile nei casi di violenza domestica ancora in corso (*Ivi*, p. 5). Molto promettente sembra l'impiego della Gr nei casi di cyberbullismo, cyberstalking*, hate speech* nonché nei casi di diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito (Mattevi 2025).

Hudson sostiene che la Gr rischia di riprodurre la dominazione e le dinamiche di potere della relazione violenta; altri mettono in evidenza il fatto che non vi siano prove che i percorsi riparativi aiutino a comprendere meglio la dimensione della violenza domestica e dichiarano che vi è il rischio che l'informalità del percorso possa produrre esiti imprevisti come la sopraffazione[17].

I detrattori, inoltre, sostengono che nei processi riparativi i trasgressori non acquisiscano una reale comprensione del disvalore e delle conseguenze delle proprie azioni. In parte, questa preoccupazione sembra derivare dalla convinzione che solo la condanna e la punizione da parte del sistema giudiziario penale possa rispondere a queste forme di violenza.

La terza fondamentale preoccupazione riguarda il trasferimento delle questioni inerenti il reato in una dimensione privata.

Fin dall'esordio di quella che viene comunemente indicata come seconda ondata del movimento femminista, negli anni Settanta, un tema centrale nelle battaglie delle attiviste è stato che lo Stato si facesse carico dei reati contro le donne. In Italia, in particolare, dalla fine degli anni Settanta fino alla metà degli anni Novanta, le femministe si sono concentrate su reati come lo stupro e la violenza sessuale, combattendo e collaborando con i legislatori per modificare leggi esistenti (Lussana 1997).

Gli sforzi delle attiviste per la criminalizzazione di diverse condotte rientrano in quel filone che oltreoceano è stato definito *carceral feminism* e da noi femminismo punitivo (Pitch 2020, p. 21).

---

ased dramatically in the 2000s, and seems to have stabilized at about 60-70 per year". The second is the worldwide expansion of RJ practices. RJ programs in conventional criminal justice are now established in almost every continent of the world» (Suzuki 2023, p. 3).

16 La violenza sessuale a opera di una persona conosciuta dalla vittima.

17 Per una ricostruzione del dibattito cfr. Stubbs 2009.

> Elizabeth Bernstein coined the phrase "carceral feminism" in relation to criminal responses to sex trafficking, identifying the "drift from the welfare state to the carceral state as the enforcement apparatus for feminist goals" (McGlynn 2022).

Mimi Kim suggerisce che il femminismo carcerario si riferisca alle strategie dei movimenti sociali femministi che, nel tentativo di eliminare la violenza contro le donne e rendere la violenza di genere un crimine, hanno cercato e ottenuto il sostegno popolare a favore della criminalizzazione[18].

I governi neoliberisti che guidano molti paesi occidentali, per questa via, ottengono vantaggi politici attraverso un'adesione solo di facciata e strumentale alle questioni femministe.

Il femminismo carcerario o punitivo relega le donne a un ruolo passivo, laddove la giustizia riparativa potrebbe, con tutte le debite cautele e i distinguo, restituire loro una voce per raccontare e raccontarsi, promuovere l'*agency*[19] e l'*empowerment*, coinvolgendo la comunità e in una prospettiva intersezionale.

> Black feminists and women of colour in particular, therefore, have challenged criminalisation strategies, arguing for greater understanding of the differential impacts on individuals and groups based on the "intersections" of race, ethnicity, class, gender and other social categories (McGlynn 2022).

Goodmark (2018, p. 378) si sofferma a lungo sul tema della sfiducia delle persone di colore nei confronti del sistema penale tradizionale, sostenendo che le donne siano riluttanti a denunciare gli uomini di colore perché essi vengono più facilmente arrestati e perché loro stesse subiscono discriminazioni, danni dal sistema e conseguenze negative come l'allontanamento dei figli. Stubbs (2009) aveva riportato una serie di studi dai quali emergevano perplessità circa l'impiego della Gr nei casi di violenza di genere e di violenza domestica, come quello di Frederick and Lizdas del 2003 in cui il pericolo sarebbe derivato dal coinvolgimento di una comunità che non è compatta e coesa nel definire e stigmatizzare la violenza nelle relazioni e quello di Rubin, in Nuova Scotia, che aveva coinvolto donne native, nere e immigrate le quali temevano che la discriminazione che avevano subito nel sistema penale potesse permeare anche quello della Gr.

Molto interessante anche lo studio condotto da Nancarrow nel 2006 su donne indigene e non indigene del Queensland che avevano subito violenza

18 *Ibidem*.

19 Nozione ormai abusata con la quale si indica l'autodefinizione e l'autodirezione intese come capacità di determinare gli obiettivi che si vogliono raggiungere e il tipo di persona che si vuole essere.

domestica. Le *Non-Indigenous Women* erano diffidenti nei confronti della Gr, temendo che fosse un'alternativa alla giustizia che privatizzava la questione della violenza contro le donne[20] e che minimizzava la responsabilità maschile arrivando a forzare le vittime a partecipare. Al contrario le donne indigene che non si sentivano rappresentate dal sistema giudiziario si mostravano più favorevoli alla Gr, a patto che l'autodeterminazione indigena fosse la base da cui partire (Stubbs 2009, p. 8).

Davis e altri discutono di come il movimento antiviolenza *mainstream* abbia accettato acriticamente la carcerazione come soluzione alla violenza nonostante la ricerca stabilisca chiaramente che questo regime danneggia le persone nere e le altre persone di colore nonché i gruppi emarginati (McGlynn 2022).

La conclusione di Stubbs (2009) rispetto all'implementazione della Gr nei casi di violenza domestica fu molto prudente. Ella riconobbe che potesse essere utile alla causa delle donne indigene purché fosse prestata grande attenzione alle specificità di queste comunità e rimanesse in una forma non esclusiva, quindi complementare, con il sistema di giustizia penale. Invece, il sostegno della Goodmark (2018, p. 379) alla causa della Gr nei casi di *violence against women* è molto più granitico. Pur riconoscendo che esista il rischio di un'impostazione patriarcale anche dei programmi riparativi, ella conclude sostenendo che il progetto femminista di smantellamento del patriarcato possa essere meglio combattuto dalla giustizia riparativa che dalla legge.

«Restorative justice is, in fact, a feminist practice» (*Ivi*, p. 373).

3. *La giustizia riparativa nei reati di genere in una prospettiva internazionale*

L'*Handbook on restorative justice programmes*, pubblicato dalle Nazioni Unite, ha reso evidente che forme di giustizia riparativa sono messe in campo ormai ovunque.

I programmi esistenti nel mondo variano infatti notevolmente sotto diversi aspetti, per esempio la gestione da parte di enti pubblici o privati, gli obiettivi perseguiti e il rapporto con il procedimento penale, dal quale in alcuni casi sono indipendenti e in altri, invece, collegati e contemporanei. «International

20 Questo è un aspetto molto discusso nell'ambito del femminismo. Le donne che hanno animato il movimento nella seconda ondata hanno lottato esibendo cartelloni con su scritto "il personale è politico", proprio per sottrarre il destino infame di tante donne alla segretezza delle pareti domestiche e quindi, comprensibilmente, le femministe fanno ancora molta fatica ad accettare strumenti che spostano la controversia in una dimensione meno istituzionale.

reviews have highlighted wide diversity between and within jurisdictions and some uncertainty about the prevailing RJ models, practices and policies in use» (Stubbs 2009, p. 6).

Secondo l'*Handbook*, nonostante la varietà, le pratiche riparative maggiormente diffuse nel mondo sono tre: la *Victim Offender Mediation* (VOM), ossia la mediazione, basata su incontri tra la vittima e l'autore del reato condotti da un terzo esterno, ossia il mediatore; le cosiddette "conferenze" (*restorative conferencing*), in cui vengono coinvolti anche altri soggetti, per esempio, familiari o amici dell'autore del reato e della vittima, rappresentanti della comunità; i cosiddetti "circoli" (*circles*), mutuati dalla tradizione degli indigeni del Nord America e adattati in ambito penale per varie finalità (Di Paolo 2023). I *circles* possono essere impiegati nella fase finale del processo, per individuare la pena da ritenersi più congrua; per aiutare i detenuti, a fine pena, a reintegrarsi nella società e in famiglia; per gestire casi di conflitti tra gruppi sociali, all'interno di uno Stato o di un'altra realtà territoriale (*Ibidem*). Ci soffermeremo su due esperienze in particolare, una condotta in Australia e una negli Stati Uniti.

La giustizia riparativa in Australia è nata come programma di *diversion* in ambito minorile in risposta all'insoddisfazione nei confronti del sistema giudiziario convenzionale rispetto ai bisogni delle vittime; in seguito si è sviluppata dal 1999 in iniziative di supporto rivolte ai trasgressori adulti della comunità ATSI (*Aboriginal and Torres Strait Islander*) e si sta espandendo molto lentamente anche in programmi per gli adulti (Marsland, Farmer 2024, pp. 91-92). Dal 2004 è partito, nel *South Australia*, un programma di giustizia riparativa che coinvolge adulti che avevano consegnato ai magistrati una dichiarazione di colpevolezza, come abbiamo visto avvenire in Francia e diversamente da quanto, invece, è stato stabilito in Italia. Dalla ricerca di Marsland e Farmer (2024) emerge che: «Offenders who have not pleaded guilty but have been found guilty and refuse to accept verdict/finding. The process may be more damaging to the victim in such a circumstance» (*Ivi*, p.103). Nei reati di genere – come quelli sessuali e domestici – la Gr è applicabile in vari parti del mondo come la Nuova Zelanda, il Regno Unito, gli Stati Uniti, il South Australia e Queensland, senza pretese di esaustività.

I livelli di soddisfazione delle vittime e dei partecipanti rispetto alle pratiche riparative sono alti anche se – secondo Stubbs (2009) – misurati in modo incoerente. Ella riporta una serie di studi dai quali emergono diversi aspetti problematici come quello in cui Strang, pur riconoscendo che l'ansia, la rabbia, la paura, il bisogno di vendetta e i sintomi dello stress post-traumatico delle vittime si riducono, sostiene che gli esiti riparativi siano scarsi e riconosce che i percorsi riparativi hanno un esito variabile fortemente condizionato dal reato, dalla vittima e dall'impatto soggettivo della vittimizzazione

(Stubbs 2009, p. 3). Nell'ottobre 2025 è stato pubblicato uno studio qualitativo su un programma di giustizia riparativa condotto nell'ambito dell'ACT (*Australian Capital Territory*) per reati di violenza domestica e violenza sessuale (Lawler 2025, p 2). Solo un piccolo gruppo di vittime-sopravvissute è risultato idoneo a essere intervistato (n. 13) e, di conseguenza, le loro opinioni – precisa l'autrice – sono difficilmente generalizzabili. Dall'analisi delle risposte è emersa una generale soddisfazione per questo programma di riparazione incentrato sulla vittima. L'autrice ne ricava un dato importante, ossia che la Gr incentrata sulla vittima si distingua positivamente da altre forme di RJ che possono procedere senza il suo coinvolgimento (per esempio alcuni modelli di *conference*).

> All victim-survivors reflected positively on the experience of working closely with the Convenors to prepare for the conference, particularly regarding the high level of support they received (*Ivi*, p. 7).

Molto importante la fase di lavoro preliminare con la vittima per costruire la fiducia, prepararla all'incontro con l'autore, a esprimere il suo stato d'animo raccontando la sua storia e a porgli delle domande: «Several interviewees observed that everyone involved in the conference benefited from 'being able to say their piece'» (*Ivi*, p. 8).

Le vittime-sopravvissute hanno ripetutamente lodato le competenze e l'esperienza dei coordinatori, la loro flessibilità e la sensazione di essere supportate nel soddisfare una vasta gamma di esigenze di giustizia come elementi essenziali per il successo della giustizia riparativa in questo contesto, ma hanno anche apprezzato particolarmente il supporto offerto loro da altri professionisti, come quello psicologico-clinico individuale, la terapia di gruppo familiare e i programmi locali di prevenzione della violenza per i giovani uomini (*Ivi*, p.10).

Nel caso degli Stati Uniti, come in Australia del resto, vige una notevole discrezionalità dal momento che la regolazione degli istituti di diritto penale, sia processuale sia sostanziale, è affidata ai singoli Stati federali. Riportiamo i risultati di una ricerca qualitativa condotta attraverso interviste e focus group (24 interviste e due focus group con partecipanti coinvolti in ruoli diversi) a un campione di 16 vittime di violenza domestica che hanno partecipato a un programma di giustizia riparativa chiamato *Circles of Peace*, centrato, a differenza del precedente, sul coinvolgimento della comunità (Barocas *et al.* 2024, p. 985). Questo studio ha monitorato un programma pilota modificato e adattato per una comunità rurale degli Stati Uniti da un centro di giustizia locale su richiesta del Procuratore capo (*Ivi*,

pp. 987-88). Nel caso degli Stati Uniti gli autori del danno non devono dichiararsi colpevoli per partecipare, ma annettersi un certo grado di responsabilità. I *restorative circles* sono così definiti proprio perché sono incontri che avvengono in una dimensione dialogica e circolare cui partecipano di solito i detenuti che incontrano le vittime o vittime surrogate. In questo caso i trasgressori erano stati condannati per un reato minore di violenza domestica e venivano segnalati dal Tribunale per partecipare al programma. Esso consisteva in 10 sessioni (due sessioni di accoglienza, sei circoli e due circoli di mantenimento nell'arco di 26 settimane) con autori di reato di sesso maschile e vittime di sesso femminile (*Ivi*, p. 988). I ricercatori mettono in evidenza che esiste una relazione implicita tra le persone colpite dalla violenza domestica e la comunità che, tollerando e normalizzando la violenza, contribuisce a perpetuarla. La relazione si struttura anche rispetto alle conseguenze della vittimizzazione, per le quali i problemi di salute fisica e mentale che insorgono, ostacolano l'efficacia di genitori, lavoratori e membri della comunità; cosa che può comportare un aumento degli oneri economici per la collettività e un ulteriore carico di lavoro per le agenzie sociali e le forze dell'ordine (*Ivi*, p. 985): «The lack of conceptual clarity regarding the actual meaning of community involvement in RJ has led to various attempts to address this issue» (*Ivi*, p. 986).

La comunità può essere concepita come micro e macro, come comunità di cura (che sostiene le vittime), o semplicemente geografica; in qualsiasi accezione, lo scopo dello studio è verificare il suo ruolo nella Gr. Ricostruendo la letteratura antecedente, gli studiosi citano sostenitori della riparazione comunitaria ma anche detrattori, come Rosenblatt che, analizzando gruppi di giovani autori di reato in Inghilterra e Galles, concluse che il coinvolgimento della comunità nel programma era più retorico che tangibile, e che non si erano create relazioni reali e sostenibili tra i membri della comunità e gli autori di reato. Nel lavoro di Rosenblatt e Hoyle (2016) viene sostenuto che quando i membri della comunità sostituivano le vere vittime con vittime surrogate, come nei comitati per i minorenni autori di reato, il discorso riparativo diventava un esercizio moralizzatore che alienava i trasgressori dal processo (*Ivi*, p. 987). In questo caso, come nel precedente, il numero esiguo dei partecipanti non permette generalizzazioni, tuttavia il campione riferisce di essere stato non solo un testimone ma un sostenitore attivo della relazione che si veniva costruendo tra la vittima e l'offensore. Inoltre, il gruppo, nel mostrare generale fiducia negli effetti positivi di questa strategia di Gr, descrive sé stesso nei termini di una comunità "terapeutica", un ambiente equo, sicuro, non giudicante in cui tutti possono esprimere serenamente pensieri e sentimenti (*Ivi*, p. 998).

4. *Conclusioni*

La giustizia riparativa può rivelarsi una risorsa per la vittima e per l'autore del reato, così come rappresenta un momento di riflessione e pacificazione per la comunità, anche nel caso dei crimini riguardanti la violenza di genere. Tuttavia, il suo impiego è ancora estremamente residuale in particolare nel nostro Paese.

Le motivazioni sono molteplici: la determinazione istituzionale con cui la si porta avanti è soggetta a oscillazioni continue. I partiti politici al governo, ma anche quelli di opposizione, intrisi di istanze populiste, fomentano campagne di criminalizzazione e severità nel timore di perdere consensi e alienarsi una parte dell'elettorato.

I media, da un lato tengono desta l'attenzione sul fenomeno, ma dall'altro tendono a banalizzarlo e a distorcerlo per scopi di *audience*, utilizzando semplificazioni e toni sopra le righe per catturare l'attenzione del pubblico. Le politiche sulla violenza contro le donne non sono solo il risultato di azioni istituzionali, ma di eventi sociali e attori collettivi come i movimenti femministi (Corradi, Bandelli 2018, p. 29). «Un'ampia letteratura […] evidenzia come siano stati proprio i movimenti delle donne per primi a costruire il discorso pubblico sulla VAW (violenza contro le donne), negli Stati Uniti, nei paesi dell'Europa occidentale e poi a livello internazionale» (*Ibidem*).

Il femminismo italiano – secondo Corradi e Bandelli (2018) – non è diventato un soggetto collettivo forte ma è rimasto un interlocutore di nicchia perché ha rifiutato l'alleanza con le istituzioni e la politica. Inoltre, da diverso tempo, il discorso femminista globale e locale è focalizzato sul tema della violenza che monopolizza il dibattito pubblico, ostacolando l'emersione di questioni alternative ma parimenti importanti, come quelle che riguardano la riproduzione, la conciliazione lavoro/famiglia, la retribuzione, le conseguenze delle migrazioni e delle politiche neoliberiste nelle vite delle donne e tante altre:

> Common to these critiques is the concern that feminist debate and activism has become polarised and binary, with approaches being characterised as either carceral or anti-carceral, leading to the "erasure of nuance" (McGlynn 2022).

La polarizzazione del dibattito intorno ai due estremi del femminismo carcerario e anticarcerario non riesce a rendere conto della tortuosità del fenomeno della violenza nelle relazioni e suggerisce soluzioni troppo rigide e semplicistiche a problemi annosi e complessi. Masson (2020) propone un ritiro dalle dicotomie, dalla polarizzazione discorsiva e dalla cancellazione delle sfumatu-

re, nella direzione di un maggiore riconoscimento della natura profondamente complessa delle istituzioni e delle logiche criminali.

Questa comprensione della complessità delle questioni che attengono alla violenza dovrebbe trasferirsi dalla comunità scientifica e dagli addetti ai lavori all'opinione pubblica, in particolare a quella femminile, perché si creino le condizioni culturali, prima che politico-istituzionali, per l'atteso cambio di paradigma.

Riferimenti bibliografici

Barocas B., Avielic H., Shimizud R., Yange S., Patankara K. U., Al Neyadia L., 2024, *Restorative Justice for Domestic Violence: The Meaning of Community in Circles*, in «Victims & Offenders», v. 19, n. 6, pp. 984-1002.

Bernasconi C., 2021, *Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione reocentrica?*, in «Criminalia. Annuario di Scienze penalistiche», n. 1, pp. 209-225.

Bonini V., Mattevi E., Biaggioni E., Lorenzetti A., 2024, *Giustizia riparativa e violenza di genere: una relazione pericolosa?*, in «Sistema penale», https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1733334586_giustizia-riparativa-e-violenza-di-genere.pdf.

Castagliuolo J., 2025, *Gino Cecchettin: "La giustizia riparativa? Possibile anche per Turetta*, in «Ristretti orizzonti», https://ristretti.org/gino-cecchettin-la-giustizia-riparativa-possibile-anche-per-turetta

Corradi C., Bandelli D., 2018, *Fattori politici e sociali e specificità del caso italiano*, in «Sociologia e Politiche Sociali», v. 21, n.1, pp. 27-43.

De Vido S., 2023, *Il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne nel diritto internazionale ed europeo: normativa, evoluzione, prassi*, in Jacometti V., a cura di, *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne tra diritto e cultura*, Torino, Giappichelli, pp. 3-25.

Di Nicola Travaglini P., 2022, *Pregiudizi giudiziari nei casi di violenza di genere*, in «Sistema penale», https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/tribunale-roma-2021-

Di Paolo G., 2023, *Esperienze oltre confine*, in Fascicolo straordinario - Accertamento penale e giustizia riparativa, Torino, Giappichelli.

Goodmark L., 2018, *Restorative justice as feminist practice*, in «The International Journal of Restorative Justice», v. 1, n. 3, pp. 372-384.

Hoyle C., Rosenblatt F. F., 2016, *Looking back to the future: Threats to the success of restorative justice in the United Kingdom*, in «Victims & Offenders», 10.1080/15564886.2015.1095830.

Iudici A., Princivalli L., Faccio E., Neri. J., 2020, *Application and coherence of the model of restorative justice*, in «Global Journal of Sociology: Current Issues», v. 10, n. 1, pp.1-8.

Lawler S., 2025, *Victim-survivors' reflections on best practice in restorative justice*, in «Trends & issues in crime and criminal justice», n. 720, pp. 1-16.
Lorenzetti A., Ribon A., 2017, *Giustizia riparativa e violenza di genere: alla ricerca di un possibile dialogo*, in «Giudicedonna.it», n. 4, pp. 1-23.
Lussana F., 1997, *Le donne e la modernizzazione: il neofemminismo degli anni settanta*, in Barbagallo F., a cura di, *Storia dell'Italia repubblicana, III. L'Italia nella crisi mondiale, 2, Istituzioni, politiche, cultur*e, Torino, Einaudi, pp. 461-565.
Mannozzi G., 2023, Q*uadri giuridico-linguistici della fiducia: il logos, le norme, il sistema Penale*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», n. 5, pp. 75-101.
Marsland C., Farmer C., 2024, *Restorative justice for adult offenders in South Australia: judicial perspectives and insights*, in «Contemporary Justice Review», v. 27, n. 2-3, pp. 91-115.
Masson A., 2020, *A critique of anti-carceral feminism*, in «Journal of International Women's Studies», v. 21, n. 3, pp. 64-76.
Mattevi E., 2025, *Una nuova frontiera per la giustizia riparativa: l'illecito on line*, in «penale diritto e procedura», https://www.penaledp.it/una-nuova-frontiera-per-la-giustizia-riparativa-lillecito-online/.
Mazzucato C., 2015, *Ostacoli e "pietre di inciampo" nel cammino attuale della giustizia riparativa in Itali*a, in Mannozzi G., Lodigiani G. A., a cura di, *Giustizia riparativa. Ricostruire legami, ricostruire persone*, Bologna, il Mulino, pp. 119-133.
McGlynn C, 2022, *Challenging anti-carceral feminism: Criminalisation, justice and continuum thinking*, in www.elsevier.com/locate/wsif.
Pascali M., 2015, *La riforma normativa sulla violenza sulle donne in relazione alla natura dei crimini perpetrati*, in «Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza», v. IX, n. 3, pp. 65-109.
Pecorella C., 2019, *Violenza di genere e sistema penale*, in «Diritto penale e processo», n. 9, pp. 1181-1187.
Pitch T., 2020, *Femminismo punitivo*, in Daich V., Varela C., a cura di, *Los feminismo en la encrucijada del punitivismo*, Buenos Aire, Biblos, pp. 21-32.
Stubbs J., 2007, *Beyond apology? Domestic violence and critical questions for restorative justic*e, in «Criminology and Criminal Justice», n. 7, pp. 169-187.
Id., 2009, *Restorative justice, gendered violence, and indigenous women*, in "Interpersonal Violence Series", pp. 103-122; https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195335484.003.0005
Suzuki M., 2023, *Revisiting the Real Story of Restorative Justice in the Criminal Justice System: 20 Years On*, in «Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice», https://ssrn.com/abstract=4571449.
Thiara R., Roy S., 2020, *Reclaiming voice*, London, Imkaan.
Weimann-Saksa D., Peleg-Koriat I., Halperin E., 2022, *Incremental beliefs and public attitudes toward restorative justice: the cases of sexual, violent and property offenses*, in «Journal of offender rehabilitation», v. 61, n. 4, pp. 169-187.